



Studio Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**



CIRCOLARE INFORMATIVA: APRILE 2013

PANNELLI FOTOVOLTAICI – CONFERMATA DEFINITIVA AGEVOLAZIONE 50%

Pannelli fotovoltaici: ok alla detrazione 36% (50% fino al 30/06/2013) - tale agevolazione è cumulabile anche con il sistema di 'scambio sul posto', cioè a fine anno il gestore calcola il conguaglio tra quanto prodotto e quanto consumato. L'agevolazione non è però compatibile con le tariffe incentivanti (il 5° conto energia scade a meta 2013).

CREDITI DA PRECEDENTI DICHIARAZIONI

Dichiarazioni Unico e 730 - CREDITI DA PRECEDENTI DICHIARAZIONI - in caso che un contribuente abbia maturato un credito da una dichiarazione e poi non abbia presentato una o più dichiarazioni successive, tale credito può essere in ogni caso recuperato nella prima dichiarazione utile presentata.

REVERSE CHARGE E SANZIONI

Operazioni senza addebito IVA ai sensi dell'art. 17, c.6 D.P.R. 26/10/1972 N. 633 - Fatture in Edilizia per lavori in subappalto

Sanzioni in caso di errori nella compilazione delle fatture:

** per chi **applica erroneamente l'iva** nell' ipotesi in cui una fattura debba essere emessa senza iva perché in reverse charge (inversione contabile), la sanzione è pari al 3% dell'iva erroneamente applicata in fattura;

** viceversa per chi **non applica l'iva applicando erroneamente il reverse charge** (cioè emettendo la fattura senza iva), la sanzione va dal 100% al 200% dell'iva non applicata con un minimo di euro 258.

(segue)

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**

(segue)

NORMATIVA RELATIVA AL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA

L'agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007 aveva già espresso che per l'applicazione dell' inversione contabile in edilizia, nell'ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, occorre far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di dare (si applica l'iva) o quella di fare (si applica il reverse charge). La distinzione tra contratto di vendita e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale.

Esempio: gli interventi di realizzazione di controsoffitti e di pareti in cartongesso non configurano una semplice cessione di materiali con posa in opera, ma sono caratterizzati dalla prevalenza della prestazione d'opera rispetto alla cessione dei beni. Per questo motivo, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma di riferimento, deve trovare applicazione il meccanismo del reverse charge.

Relativamente alle prestazioni di servizi rese nel settore edile, il sesto comma, lettera a), dell'articolo 17 del Dpr n. 633/1972 stabilisce che tale meccanismo si applica alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Per una corretta applicazione di tal sistema devono concorrere quattro condizioni:

- deve trattarsi di interventi caratterizzati dalla presenza di tre o più soggetti (committente, appaltatore e subappaltatore)
- si applica solo nei rapporti tra subappaltatori e appaltatori (o tra subappaltatori) e mai tra appaltatore principale e committente;
- sia il prestatore (subappaltatore) che l'appaltatore principale (o altro subappaltatore) devono svolgere una prestazione riconducibile alle attività della sezione F della Tabella Atecofin 2004 (edilizia, impiantistica etc);
- deve trattarsi di contratto d'appalto o d'opera.

Quando il programma negoziale posto in essere dalle parti ha quale **scopo principale la cessione di un bene** e l'esecuzione dell'opera è esclusivamente diretta ad adattare il bene e alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, allora il contratto è qualificabile come cessione con posa in opera e quindi **occorre applicare l'iva in fattura**.

Diversamente, se la volontà contrattuale è quella di addivenire a un risultato diverso e i **beni a essa afferenti siano solamente funzionali all'esecuzione della prestazione**, allora questa si può considerare resa nell'ambito di un contratto d'appalto (o di una prestazione d'opera) e, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, **sarà applicabile il reverse charge**.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**